



La Camera civile di Ivrea “Elena Vassallo”
con il patrocinio del Comune d’ Ivrea
il giorno 25/6/2024 ore 14,00-18,00
organizza il Convegno

“La buona fede contrattuale e la presupposizione nel diritto civile e amministrativo”

Sala consigliare del Municipio d’ Ivrea

SALUTI ISTITUZIONALI:

Avv. Matteo CHIANTORE, Sindaco d’ Ivrea.

Avv. Simona RANDACCIO, Presidente della Camera Civile d’ Ivrea Elena Vassallo.

MODERA:

Avv. Giuseppe NIEDDA, Presidente benemerito della Camera Civile d’ Ivrea Elena Vassallo.

RELATORI:

Avv. Dott. Giampiero BOZZELLO VEROLE, benemerito della Camera Civile d’ Ivrea Elena Vassallo.

Avv. Andrea LAZZARI, benemerito della Camera Civile d’ Ivrea Elena Vassallo.

DECLINAZIONE DEL CONVEGNO

La presupposizione come causa sopravvenuta di risoluzione del contratto.

Il ruolo della buona fede nella responsabilità precontrattuale.

L’affidamento che l’operatore economico ripone nella correttezza delle trattative con la Pubblica Amministrazione per addivenire alla stipula di un contratto pubblico.

L’affidamento che il cittadino ripone nella correttezza del provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica (il permesso a costruire successivamente annullato in autotutela).

Questioni di giurisdizione

La Buona fede

Andrea LAZZARI

Camera Civile d' Ivrea
"Elena Vassallo"

FIDES

In diritto romano il più importante principio che regolava il comportamento dei cittadini romani in tutti gli aspetti della loro vita sociale era la *fides*.

Fides era innanzitutto una dea.

Secondo la tradizione, Numa dedicò, sul Campidoglio, un tempio alla *Fides Publica Populi Romani*.

FIDES

Deve presiedere alle convenzioni pubbliche dei popoli (bona) e alle transazioni private tra i cittadini.

E' una Dea e rappresenta l' assoluto a cui i Romani si devono necessariamente ispirare.

Fides supremum rerum humanorum vinculum est

Fides è un concetto difficilmente definibile, nel quale convergono le prospettive dell'assicurare e del rassicurare, della fedeltà e della fiducia, dell'affidamento e della confidenza.

In generale si può dire che *fides* è la qualità di un soggetto che appare 'affidabile' rispetto ai suoi comportamenti e alle sue parole.

Fides est fundamentum iustitiae

Cicerone nel *de officiis*: Il fondamento della giustizia è la *FIDES*, cioè la stabilità e la sincerità degli impegni e degli accordi.

Quintiliano nel *Declamationes minores*: La *FIDES* è il supremo vincolo delle cose umane.

È la virtù che fece grande il popolo romano

Aulo Gellio nel *Noctes Atticae*: Fu con la pratica e il rispetto di virtù di ogni specie che il popolo romano da modesta origine si innalzò a sì grande altezza, ma fu soprattutto e principalmente con il rispettare e considerare sacra la *fides* sia pubblica che privata.

È il criterio che rende vincolanti tutti gli accordi

La *fides* è la base di tutte le relazioni di reciprocità, il criterio che rende vincolanti non solo i giuramenti e le promesse, ma anche i patti e le alleanze, i negoziati e i commerci.

È come se, nel momento in cui si dà la propria parola, si stabilisse un patto sacro, infrangibile.

È ciò che rende obbligatoria la promessa prestata (attraverso la *sponsio/stipulatio*).

FIDES BONA

La *fides bona* è un criterio normativo che nasce quando Roma si apre al mondo dei mercati e dei traffici internazionali.

In questi rapporti tra persone che non appartengono alla medesima comunità, non si può condividere la stessa *fides*, non si conosce l'uno il 'credito' dell'altro.

Vi è una *fides Romana*, una *fides Graeca*, una *fides Punica*

Fides bona = fides del bonus vir

La prassi commerciale sviluppa un parametro oggettivo, applicabile anche agli stranieri che chiedessero una tutela entro la *iurisdictio* del pretore peregrino romano.

Questo parametro astratto è una *fides* fittizia, convenzionale, svincolata dalla realtà concreta delle parti del rapporto, delle quali non si verifica l'affidabilità concreta: si richiama invece un paradigma comportamentale astratto espresso dalla figura del *bonus vir*. A

La buona fede è un criterio normativo

Era la giurisprudenza che precisava cosa si dovesse intendere per *fides* del *bonus vir* e ne faceva discendere gli obblighi che nel caso concreto si potevano pretendere.

Ne derivarono principi per molti aspetti rivoluzionari, come la tutela di tutti gli accordi informali, la persecuzione di ogni comportamento doloso, la compensazione, il diritto agli interessi, la responsabilità precontrattuale, l'eccezione di inadempimento.

Buona fede oggi

Oggi la massima parte delle conseguenze normative della buona fede sono diventate norme codicistiche, tuttavia rimane vitale il principio per cui la buona fede permette di ampliare il diritto, di farlo respirare; ancora oggi essa è il principale strumento che permette di rendere il diritto ars boni et aequi anziché summum ius summa iniuria

Buona fede soggettiva

Nel nostro codice (come nel diritto romano) si parla di buona fede in due sensi:

1) **Buona fede in senso soggettivo** = si tratta dell'ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato.

Art. 1147. Possesso di buona fede.

E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.

La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.



Buona fede oggettiva

2) **Buona fede in senso oggettivo** = è un'autonoma fonte di obbligazioni, anche se non espressamente pattuita dalle parti contrattuali. È un criterio normativo *B*

BUONA FEDE

In senso oggettivo

Dovere di correttezza che, improntato a principi solidaristici e lealtà, condiziona tutta la materia contrattuale. La buona fede è l'obbligo di salvaguardia dell'altrui interesse nei limiti in cui è compatibile con il proprio

Buona fede oggettiva nel codice civile italiano

Art. 1175. Comportamento secondo correttezza.

Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Art. 1337. Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 1366. Interpretazione di buona fede

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Art. 1375. Esecuzione di buona fede.


Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede

1175 CC Correttezza

I debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 1, 1759, 1805 1, 1914, 2598, n. 3; 88 c.p.c.]

***Riassumendo:
Trattative-Contratto
Art 1337 cc***

Responsabilità precontrattuale



Fase preliminare alla stipulazione di un contratto in cui le parti tentano di raggiungere un'intesa sul programma contrattuale valutandone l'opportunità

Le parti devono comportarsi secondo buona fede

BUONA FEDE

**BUONA
FEDE**

OGGETTIVA:

Dovere di correttezza (es.: conoscenza delle cause di invalidità, art. 1338 c.c.)

SOGGETTIVA:

ignoranza di ledere l'altrui diritto (es.: possesso di buona fede, art. 1147 c.c.)

CONTRATTO

Responsabilità precontrattuale

A background image of a pair of scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are dark and set against a dark brown background. The text is overlaid on this image.

Sanzione per la violazione del dovere
di correttezza nelle trattative

La norma tutela la legittima aspettativa alla
conclusione del contratto

Riga 1

Riga 2

Riga 3

Riga 4

RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

A background image of a pair of black scales of justice, symbolizing law and justice. The scales are positioned on the right side of the frame, with the beam extending towards the left.

Obbliga al risarcimento
del danno arrecato

CONTRATTO

➤ Responsabilità precontrattuale: Art 1337 cc

